

**Ordinanza dell'UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e
l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale¹
(OMF-UFAG)**

del 29 novembre 2017 (Stato 1° luglio 2018)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 52 capoversi 6 e 7 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010² sulla protezione dei vegetali (OPV),

ordina:

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

² Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell'allegato 1 né nell'allegato 2 OPV sono indicate nell'allegato 3.

Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV sono indicate nell'allegato 4.

RU 2017 7587

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 14 feb. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 847).

² RS 916.20

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 13 marzo 2015³ concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

³ [RU **2015** 869 5801, **2016** 1693 3071, **2017** 3507]

Allegato 1
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Paesi terzi	Stati terzi secondo l'art. 2 lett. o OPV
Introduzione nel territorio dell'Unione / della Comunità	Importazione in Svizzera da Stati terzi
Zona infestata	Zona infetta
b. Espressioni in tedesco	
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft	Schweiz
Europäische Union / Union	Schweiz
Europäische Kommission / Kommission	Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)
Mitgliedstaaten	Kantone
Drittländer	Drittstaaten gemäss Art. 2 Bst. o. PSV
Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft	Einfuhr aus Drittstaaten in die Schweiz
Befallszone	Befallsherd
Ausrottung	Tilgung
c. Espressioni in francese	
Communauté européenne / Communauté	Suisse
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Pays tiers	États tiers visés à l'art. 2, let. o, OPV
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un État tiers
Zone contaminée	Foyer de contamination

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea	Svizzera
<p>Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.</p>	<p>Art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 OPV</p>
<p>Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.</p>	<p>Art. 9 cpv. 4 e 29–33 OPV</p>
<p>Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22</p>	<p>Art. 34–36 OPV</p>
<p>Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.</p>	<p>All. 4 pt. A sez. II n. 18.5 OPV</p>

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio,
dell'8 maggio 2000, concernente le misu-
re di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunità, GU L 169
del 10.7.2000, pag. 1.

Art. 4 par. 1
Art. 13 par. 1
Art. 13a par. 1
Art. 13c par. 1
Art. 13c par. 8

Art. 16 par. 1
Art. 16 par. 2
All. I
All. II
All. III
All. IV
All. V

Direttiva 2004/103/CE della Commis-
sione, del 7 ottobre 2004, concernente i
controlli di identità e fitosanitari su vege-
tali, prodotti vegetali e altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, della direttiva
2000/29/CE del Consiglio, che possono
essere svolti in un luogo diverso dal punto
di entrata nella Comunità o in un luogo
vicino e che specifica le condizioni rela-
tive a tali controlli, GU L 313 del
12.10.2004, pag. 16.

Direttiva 2008/61/CE della Commis-
sione, del 17.06.2008, che stabilisce le
condizioni alle quali taluni organismi
nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV
e V della direttiva 2000/29/CE del Consi-
glio possono essere introdotti o trasferiti
da un luogo all'altro nella Comunità o in
talune sue zone protette per prove o scopi

OPV

Art. 7 cpv. 5 OPV
Art. 9 cpv. 1 OPV
Art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 1 e 3 OPV
Art. 9 cpv. 4 e 16 OPV
Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione
internazionale del 6 dicembre 1951⁴ per la
protezione dei vegetali
Art. 56 cpv. 1 e 2 lettera a OPV
Art. 52 cpv. 6 e 56 cpv. 2 lett. a OPV
All. 1 OPV
All. 2 OPV
All. 3 OPV
All. 4 OPV
All. 5 OPV

Art. 15 cpv. 6 OPV

Art. 5 cpv. 3 e 13 OPV

Unione europea

Svizzera

scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.

Art. 9 par. 1 dell'allegato 4 dell'accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 2
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

1 Patate originarie dell'Egitto

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

L'importazione di tuberi di *Solanum tuberosum* L. (patate) originarie dell'Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione se le patate:

- a. non sono destinate alla coltivazione;
- b. provengono da zone iscritte nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi stilato dall'Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)⁶ e riconosciute come tali dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE⁷;
- c. oltre alle esigenze fissate nella parte A degli allegati 1, 2 e 4 OPV per i tuberi di *Solanum tuberosum* L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell'esportazione in virtù del numero 2.1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all'importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un'infestazione da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, per le patate provenienti dalla zona d'origine interessata si applica nuovamente un divieto d'importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall'Egitto.

⁶ La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards

⁷ Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* nei confronti dell'Egitto, versione GUL 319 del 2.12.2011, pag. 112.

1.3 Notifica di una partita

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell'Egitto, la sua quantità e il luogo di ricarica della partita nell'UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.4 Controllo all'importazione

- 1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all'importazione prescritto dall'articolo 15 capoverso 1 OPV le patate originarie dell'Egitto sono sottoposte a ispezioni in virtù dei numeri 4 e 5 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
- 1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b o c OPV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell'UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.

1.5 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2019.

Allegato 3⁸
(art. 3)

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell'allegato 1 né nell'allegato 2 OPV

1 Virus del mosaico del pepino

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino si applicano gli articoli 1–4 della decisione 2004/200/CE⁹ e l'allegato ivi menzionato.

1.2 Disposizioni speciali

- 1.2.1 Le sementi di pomodoro che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2004/200/CE possono essere importate anche in Svizzera.
- 1.2.2 Gli studi ufficiali menzionati nell'articolo 4 della decisione 2004/200/CE per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti sono eseguiti dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 *Rhynchosporium ferrugineus* (Olivier)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Rhynchosporium ferrugineus* (Olivier) si applicano gli articoli 1–6 della decisione 2007/365/CE¹⁰ della Commissione e gli allegati I e II ivi menzionati.

⁸ Aggiornato dal n. II dell'O dell'UFAG del 14 feb. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RÜ 2018 847).

⁹ Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, versione GU L 64 del 2.3.2004, pag. 43.

¹⁰ Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchosporium ferrugineus* (Olivier), GU L 139, del 31.5.2007, pag. 24, modificata da ultimo dalla decisione 2010/467/UE della Commissione, del 17.8.2010, GU L 226 del 28.8.2010, pag. 42.

2.2 Disposizioni speciali

- 2.2.1 I vegetali sensibili che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2007/365/CE possono essere importati anche in Svizzera.
- 2.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 5 paragrafo 1 della decisione 2007/365/CE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 2.2.3 Il SFF è competente dell'elaborazione del piano d'azione di cui all'articolo 6 della decisione 2007/365/CE.

3 *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2012/270¹¹ e gli allegati I e II ivi menzionati.

3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I tuberi di patata che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.
- 3.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

4 Specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry)

4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE¹² e gli allegati I e II ivi menzionati.

¹¹ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.

¹² Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere *Pomacea* (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE possono essere importati anche in Svizzera.
- 4.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

5 *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/198¹³ e gli allegati I e II ivi menzionati.

5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/198 possono essere importate anche in Svizzera.
- 5.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione GU L 31 del 4.2.2017, pag. 29.

Allegato 4¹⁴
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV

1 *Thrips palmi* Karny originario della Thailandia

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Thrips palmi* Karny nell'importazione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia si applica l'articolo 1 della decisione 98/109/CE¹⁵ e l'allegato ivi menzionato.

1.2 Disposizioni speciali

Le ispezioni menzionate al numero 3 dell'allegato della decisione 98/109/CE sono eseguite dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) si applicano gli articoli 1–2, 3 paragrafi 1–2, 3^{bis} paragrafi 1–3, 4 paragrafi 1–3 e 5–7, 5–8, 9 paragrafi 1–8 e 9 2° sottoparagrafo nonché 9^{bis}–18 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789¹⁶ e gli allegati I–III ivi menzionati.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 Invece delle direttive tecniche di cui agli articoli 3 paragrafo 1 e 6 paragrafo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, nell'esercizio dei rilevamenti i Cantoni devono osservare la corrispondente direttiva del SFF.

2.2.2 I test di conferma di cui all'articolo 3 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 in caso di risultati positivi vanno effettuati sotto l'alta vigilanza del SFF.

¹⁴ Aggiornato dal n. II dell'O dell'UFAG del 14 feb. 2018 (RU **2018** 847) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 2383).

¹⁵ Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny, GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47.

¹⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), GU L 125, del 21.5.2015, pag. 36, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione del 14.12.2017, GU L 336 del 16.12.2017, pag. 31.

- 2.2.3 Il piano di emergenza di cui all'articolo 3^{bis} paragrafi 1–2 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è elaborato dal SFF.
- 2.2.4 Le misure ai sensi dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 per definire una zona delimitata sono attuate in collaborazione con il SFF.
- 2.2.5 Le piante specificate che nell'UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all'interno dell'UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 possono essere importate anche in Svizzera.
- 2.2.6 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2^{bis} e per l'applicazione di misure di contenimento ai sensi dell'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è necessario il consenso del SFF.
- 2.2.7 Invece del termine menzionato nell'articolo 14 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 2.2.8 Per piante ospiti di *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) si intendono, in Europa, le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi:
- Calicotome spinosa* (L.) Link
 - Coffea*
 - Genista lucida* Cambess.
 - Juglans regia* L.
 - Lavandula dentata* L.
 - Nerium oleander* L.
 - Polygala myrtifolia* L.
 - Prunus dulcis* (Mill.) D.A Webb
 - Rhamnus alaternus* L.
 - Rosmarinus officinalis* L.
- 2.2.9 Per piante ospiti delle sottospecie presenti in Europa di *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) si intendono le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi:
- a. piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*:
 - Cistus mospeliensis* L.
 - Prunus avium* L.
 - Streptocarpus*
 - Erysimum*
 - Vitis vinifera* L.
 - b. piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*:
 - Acacia dealbata* Link
 - Acacia saligna* (Labill.) Wendl
 - Acer pseudoplatanus* L.
 - Anthyllis hermanniae* L.
 - Artemisia arborescens* L.

- Asparagus acutifolius* L.
Calicotome villosa (Poiret) Link
Cercis siliquastrum L.
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Coronilla glauca L.
Coronilla valentina L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus villosus Pourr.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord
Ficus carica L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Genista x spachiana (syn. *Cytisus racemosus* Broom)
Genista corsica (Loisel.) DC.
Genista ephedroides DC.
Hebe
Helichrysum italicum (Roth) G. Don
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula dentata L.
Lavandula stoechas L.
Lavandula x allardii (syn. *Lavandula x heterophylla*)
Lavandula x intermedia
Medicago sativa L.
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.
Myrtus communis L.
Olea europaea L.
Pelargonium graveolens L'Hér
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Quercus suber L.
Rosa canina L.
Spartium junceum L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
c. piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*:
Acacia saligna (Labill.) Wendl.
Asparagus acutifolius L.
Catharanthus
Chenopodium album L.
Cistus creticus L.
Dodonaea viscosa Jacq.
Eremophila maculata F. Muell.
Erigeron sumatrensis Retz.
Erigeron bonariensis L.
Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina L.
Heliotropium europaeum L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula stoechas L.
Myrtus communis L.
Myoporum insulare R. Br.
Olea europaea L.
Pelargonium x fragrans
Phillyrea latifolia L.
Prunus avium L.
Rhamnus alaternus L.
Spartium junceum L.
Vinca
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra L.

3 *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715¹⁷ nonché l'articolo 1 della decisione di esecuzione 2014/422/UE¹⁸.

3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I punti di entrata di cui all'articolo 11 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, attraverso i quali i frutti specificati sono importati in Svizzera, sono definiti dal SFF.
- 3.2.2 Dopo l'esecuzione delle ispezioni menzionate nell'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dei frutti specificati importati in Svizzera, questi sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione o in un deposito di cui all'articolo 15 di detta decisione di esecuzione, in ogni caso sotto la vigilanza del SFF.

¹⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/801 della Commissione dell'8.5.2017, GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 26.

¹⁸ Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014 che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, versione GU L 196 del 3.7.2014, pag. 21.

- 3.2.3 I frutti specificati possono essere nuovamente esportati nell'UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.
- 3.2.4 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 13–15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è il SFF.

4 *Spodoptera frugiperda* (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Spodoptera frugiperda* (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 capoversi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638¹⁹.

4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 2 capoversi 1–3 e 6 capoverso 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è il servizio fitosanitario cantonale. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi degli articoli 29–30 OPV che sono garantiti dal SFF.
- 4.2.2 Negli articoli 3 e 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, per trasporto dei vegetali specificati nell'Unione si intende l'importazione nell'UE o in Svizzera.
- 4.2.3 L'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3 lettera c e 5 capoverso 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è l'organizzazione fitosanitaria nazionale dello Stato membro dell'UE in cui si trova il punto di entrata nell'UE del vegetale specificato. Nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e b OPV l'organismo ufficiale responsabile è il SFF.
- 4.2.4 I Cantoni comunicano al SFF entro il 31 marzo i risultati dei rilevamenti effettuati nell'anno civile precedente.

¹⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31.